REGOLAMENTO OPERATIVO PER LA GESTIONE DI ALCUNE FASI E PROCEDURE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI, IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM. E II.

- IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2017 CON ATTO N. 36
- E' STATO PRUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 02/08/2017 AL 17/08/2017

ENTRATA IN VIGORE dal 25 Luglio 2017

INDICE

Art. 1 - Programmazione

Art. 2 - Processi relativi all'acquisizione di beni e servizi inferiori alle soglie comunitarie

Art. 3 - Processi relativi all'acquisizione di lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie

Art. 4 - Modalità d'individuazione operatori economici da invitare a procedure di affidamento di appalto di valore inferiore alle soglie comunitarie

Art. 5 - Principio di rotazione

Art. 6 - Pubblicità delle procedure in ambito nazionale

Art. 7 - Nomina commissione

Art. 8 - Procedure per l'affidamento di servizi sociali e di altri servizi compresi nell'allegato IX del Codice

Art. 9 – Requisiti dell'operatore economico

Art. 10 - Modalità di stipula

Art. 11 – Norme di Comportamento L. 190/2012

Art. 12 - Disposizioni finali

Art. 1 - Programmazione

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 21, comma 8 del Codice, in relazione a quanto previsto dall'articolo 216, comma 3 dello stesso, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali l'Amministrazione individua un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

2. L'Amministrazione procede con le medesime modalità di cui al precedente comma per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 21 comma 8 del Codice.

3. In relazione alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, l'Amministrazione applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 505 della legge n. 208/2015 e tiene conto delle implicazioni derivanti dalle disposizioni che determinano obblighi di acquisto o di approvvigionamento mediante strumenti e iniziative attivati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento.

4. Al fine di favorire in particolare lo sviluppo delle attività di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi in rapporto a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6 ed art. 23 del Codice, ogni unità organizzativa, configurata come centro di costo, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione, elabora specifica analisi del proprio fabbisogno, mediante:
a) individuazione delle categorie merceologiche e dei quantitativi o dimensionamenti necessari delle stesse su base annuale e biennale o ulteriore;

b) definizione del quadro di valore per ciascuna categoria merceologica individuata, sia con proiezione annuale che biennale o ulteriore;

c) segnalazione delle categorie merceologiche assoggettate a specifici obblighi di approvvigionamento con ricorso a Consip s.p.a. o al soggetto aggregatore regionale, anche qualora il fabbisogno specifico del centro di costo sia, su base annuale, inferiore ai valori richiesti dalla normativa vigente in materia.

Art. 2 - Processi relativi all'acquisizione di beni e servizi inferiori alle soglie comunitarie

1. L'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie individuate dall'articolo 35 del Codice, fermo restando quanto stabilito al seguente comma 2, è effettuata mediante strumenti elettronici, quali:

a) il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni gestito da Consip s.p.a. (MEPA);

b) mercato elettronico gestito dal Intercent - ER (MERER).

2. L'acquisizione di beni o servizi, in base a quanto previsto dal precedente punto 1), può essere effettuata:

a) per importi superiori a 1.000 euro e inferiori a 40.000 euro, attraverso l'effettuazione di ordini diretti sul MEPA o, in termini equivalenti, di ordini diretti sul MERER;

b) per importi uguali o superiori a 40.000 euro e inferiori alle soglie comunitarie relative all'acquisizione di beni e servizi, comprese quelle relative ai servizi specificati nell'allegato IX, mediante ricorso a RDO sul MEPA , o in termini equivalenti, sul MERER.

3. L'acquisizione di beni e servizi entro le fasce di valore indicate nel precedente punto 2):

a) può essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a o da Intercent – ER, (art 1, comma 449 della legge n. 296/2006 e art . 1, comma 7, del d.l. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012) , ovvero tramite ricorso a MEPA o MERER , qualora risulti economicamente più conveniente.

b) deve essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a o da Intercent - ER , (art. 9, comma 3, del d.l. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, e D.P.C.M. 24 dicembre 2015), per le categorie merceologiche indicate nell'allegato A) al presente atto in relazione alle soglie in esso in indicate, fatti salvi gli ulteriori aggiornamenti.

4. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di € 1.000, non sussiste l'obbligo

del ricorso al M.E.P.A. o al M.E.R.E.R. Si potrà, quindi, procedere ad affidamento diretto anche nei confronti di operatori economici non iscritti al mercato elettronico, fermo restando che, anche in tale procedura, dovranno essere rispettati i principi di rotazione, trasparenza, economicità e di non artificioso frazionamento degli affidamenti.

5. L'Amministrazione può procedere ad acquisire beni e servizi mediante le procedure semplificate previste dall'articolo 36, comma 2, lett. a) e b) del Codice solo quando rilevi, a seguito di apposita istruttoria da mantenere agli atti , che i beni o i servizi di cui necessita non sono acquisibili sul MEPA o sul MERER o mediante l'adesione agli strumenti di acquisto di natura convenzionale gestiti da Consip s.p.a. o da Intercent - ER, in quanto:

a. sostanzialmente difformi rispetto alle proprie esigenze ed alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno;

b. non presenti nei suindicati strumenti di acquisto elettronici o di natura convenzionale.

Di tale istruttoria se ne dovrà dare specificatamente conto all'interno del relativo atto dirigenziale.

6. In relazione all'acquisto di beni e di servizi informatici l'Amministrazione si attiene agli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 512 - 516 della legge n. 208/2015.

7. Fremo restando quanto disciplinato nei precedenti commi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla soglia di € 1.000 ed inferiore alla soglia di €. 40.000 si procede nelle modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del Codice, nel rispetto dei principi rotazione, trasparenza, economicità e di non artificioso frazionamento degli affidamenti.

Art. 3 - Processi relativi all'acquisizione di lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie

1. Come previsto dall'art. 37 comma 2 del Codice, ciascuna Amministrazione procede ad acquisire lavori di manutenzione ordinaria, così come definiti dall'art. 3 comma 1 oo-quater) del Codice, d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso al MEPA o al MERER.

2. In caso di indisponibilità di tali strumenti, anche in relazione alle singole categorie merceologiche, si provvederà con procedure negoziate o ordinarie tramite la Stazione Unica Appaltante.

3. Come previsto dall'art. 37 comma 1 l'Amministrazione, fatte salve diverse scelte organizzative formalizzate nei relativi provvedimenti assunti dagli Enti interessati, provvede autonomamente per i lavori, in via diretta sotto i 40.000 euro e con procedura negoziata o ordinaria, nel caso in cui l'importo dei lavori sia inferiore ad €. 150.000.

4. Per importi pari o superiori a 150.000 euro, la procedura sarà gestita dalla Stazione Unica Appaltante.

5. Si agisce, in ogni caso, nei rispetto dei principi di cui all'art.36, comma 1, del Codice.

Art. 4 - Modalità d'individuazione degli operatori economici da invitare a procedure di affidamento di appalto di valore inferiore alle soglie comunitarie

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure previste dall'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice avviene ad opera di ciascuna Amministrazione tramite indagini di mercato effettuate dalla stessa mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente (sezione "Bandi e gare" del sito Internet) per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti per entrare nella rosa dei soggetti invitabili alla successiva procedura di gara.

L'avviso specifica il criterio o i criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori da invitare, tra quelli che hanno rappresentato il proprio interesse.

L'individuazione delle ditte da invitare potrà essere effettuata o mediante sorteggio (in data definita ma in seduta non pubblica), ovvero tramite selezione, applicando i criteri di cui al capoverso precedente.

2. In caso di acquisizione mediante l'utilizzo dei mercati elettronici (M.E.P.A. o M.E.R.E.R.) gli operatori economici da invitare alle procedure vengono selezionati dall'elenco presente all'interno dei mercati elettronici stessi.

3. In alternativa a quanto previsto al comma 1), nelle more della formazione di Albi di operatori economici, è possibile fare ricorso agli elenchi ditte approvati con specifico atto da parte del Dirigente

del competente Settore, nel rispetto dei principi di cui al Codice. Va comunque garantita l'inclusione degli operatori che ne facciano richiesta.

4. Al fine di dare piena attuazione ai principi di massima concorrenzialità ed effettiva rotazione degli operatori economici, per gli affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore ad 100.000,00 euro, si procede alla consultazione di almeno 8 operatori economici, qualora presenti sul mercato.

5. Per quanto attiene i lavori, per importi pari o superiori ad € 150.000,00 si consultano almeno 15 operatori economici, per importi pari o superiori a € 500.000,00 si procede mediante consultazione di almeno 20 operatori economici, qualora presenti sul mercato.

6. L'elenco degli operatori da invitare sarà approvato con determina dirigenziale in cui sarà data contezza delle operazioni svolte. Lo stesso elenco sarà opportunamente secretato.

Art. 5 - Principio di rotazione

1. L'Amministrazione è tenuta al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. L'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), ovvero all'oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Art. 6 - Pubblicità delle procedure in ambito nazionale

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 216, comma 11 del Codice e visto il DM. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 pubblicato in GURI n. 20 del 25/01/2017, le spese per la pubblicazione degli estratti dei bandi sulla GURI e sui quotidiani nazionali e/o a diffusione locale sono pagate dalla SUA e rimborsate dall'aggiudicatario alla medesima, che le indica presuntivamente nel bando, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 7 - Nomina commissione

1. La nomina della commissione giudicatrice avviene esclusivamente quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Nel caso in cui sia stato individuato unicamente il criterio del prezzo la valutazione delle offerte è svolta direttamente da un organo monocratico (Dirigente) della stazione appaltante.

2. Il numero di commissari, di regola, è pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nelle quali il numero di commissari può essere elevato a 5. Il presidente della Commissione dovrà rivestire un ruolo dirigenziale ovvero di Responsabile di Settore apicale negli Enti privi di Dirigenza.

3. Nelle more dell'attivazione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, istituito presso l'ANAC, di cui all'art. 78 del Codice, la scelta dei commissari viene effettuata mediante ricorso a personale dell'Unione e/o degli Enti che della stessa fanno parte, che abbiano maturato comprovata esperienza e professionalità, in relazione all'oggetto dell'appalto. Al predetto personale, che si intende operante in orario di servizio, non spetta alcun compenso aggiuntivo.

4. Potrà essere valutato il ricorso alla nomina di componenti esterni, qualora non siano reperibili commissari idonei tra il personale di cui sopra o comunque per l'affidamento di contratti che presentano particolare complessità, scegliendo secondo il seguente ordine di priorità: pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea che abbiano almeno cinque anni di esperienza nel settore di riferimento della gara, professionisti con almeno cinque anni di iscrizione in albi professionali, docenti universitari di ruolo.

5. Il compenso, complessivo ed onnicomprensivo, spettante ai singoli commissari di cui al comma precedente, verrà determinato dal Dirigente di riferimento, tenendo conto della complessità della gara e dell'importo della stessa, tra un minimo di 200,00 euro ed un massimo di 1.000,00 euro comprensivo delle imposte e/o ritenute dovute a seconda del regime fiscale del soggetto.

6. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

7. L'esperienza e la professionalità dei singoli commissari dovrà essere dimostrata mediante idoneo

curriculum vitae.

8. Le cause di incompatibilità e di astensione sono indicate all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del Codice. I commissari, al momento della seduta di insediamento, indicheranno l'inesistenza delle suddette cause. Per quanto attiene i requisiti di onorabilità si richiama integralmente quanto disposto dall'art. 77 comma 6 del Codice.

9. Il Dirigente di riferimento, relativamente alla nomina dei commissari, dovrà garantire il rispetto del principio di rotazione, in relazione ai singoli procedimenti di gara.

10. A norma di quanto disposto dall'art. 77 del Codice la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 8 - Procedure per l'affidamento di servizi sociali e di altri servizi compresi nell'allegato IX del Codice

1. L'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e delle altre tipologie di servizi compresi nell'allegato IX del Codice è effettuata nel rispetto delle disposizioni del Codice stesso, tenendo conto in particolare:
a) per la pubblicità preventiva, di quanto previsto dall'art. 142 del Codice, per quanto attiene i Servizi Sociali;

b) della possibilità di effettuare procedure riservate a determinate categorie di operatori economici, secondo quanto previsto dall'art. 143 del Codice;

c) per le particolarità relative ai servizi di ristorazione, di quanto previsto dall'art. 144 del Codice;

d) dell'utilizzo obbligatorio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice.

2. L'acquisizione di servizi sociali e di altri servizi compresi nell'allegato IX del Codice è sottoposta a programmazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 9 - Requisiti dell'operatore economico

Indipendentemente dalla modalità d'individuazione del soggetto affidatario di forniture, servizi e lavori l'operatore economico dovrà essere esente dalle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Art. 10 - Modalità di stipula

1. Fatto salvo quanto previsto dalla specifica normativa regolante la sottoscrizione dei contratti sul portale informatico della Pubblica Amministrazione (MEPA e MERER), a seguito delle modificazioni normative ed organizzative intervenute, si individuano le modalità di stipula dei contratti come di seguito esplicitate.

2. La stipulazione del contratto ha luogo per atto pubblico o scrittura privata autenticata:

a) a seguito di procedura aperta;

b) a seguito procedura ristretta;

c) qualora l'importo contrattuale sia comunque pari o superiore ad 150.000,00 euro (IVA esclusa).

3. Nei restanti casi la stipulazione ha luogo a mezzo di scrittura privata, a completa cura e ad opera del Dirigente (Responsabili per i comuni privi di dirigenza) del Settore di ogni singolo Ente (Unione o Comune) , che ne curerà altresì la conservazione.

4. La stipula dei contratti di appalto e concessione di cui al Codice avviene a norma dell'art. 33 comma 14 dello stesso, con modalità informatica. Oltre 1.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro è possibile formalizzare il rapporto anche tramite scambio di lettere, firmate digitalmente, trasmesse mediante posta elettronica certificata.

5. Alla rogazione del contratto stipulato in forma pubblica (nonché all'autentica delle scritture private) provvede il Segretario Generale.

6. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale provvede alla rogazione dei contratti ed alle autentiche chi legalmente lo sostituisce.

Art. 11 - Norme di comportamento L. 190/2012

1. L'Impresa concorrente, appaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti dell'Ente, che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici. Le imprese partecipanti alla gare sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale.

2. Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore il rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 predisposto dall'Unione Valle Savio e pubblicato nell'apposita sezione di ogni Ente facente parte della stessa, obbligando l'esecutore ad accettare ed osservare – anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine) – le disposizioni contenute nel Codice di comportamento.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni previste nel presente Regolamento saranno periodicamente adeguate all'entrata in vigore dei decreti o degli atti regolativi dell'ANAC inerenti le specifiche disposizioni del Codice rispetto alle quali è stata attivata la fase transitoria.

2. L'Amministrazione attua le altre disposizioni transitorie stabilite dall'articolo 216 del Codice, oltre a quelle richiamate nel presente Regolamento, nel rispetto delle modalità applicative indicate dalle disposizioni stesse.

	Categoria di beni e servizi	Soglie (€.)
1	Farmaci	40.000
2	Vaccini	40.000
3	Stent	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
4	Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)	40.000
5	Protesi d'anca	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
6	Medicazioni generali	40.000
7	Defibrillatori	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
8	Pace-maker	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
9	Aghi e siringhe	40.000
10	Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali	40.000
11	Servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
12	Servizi di ristorazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
13	Servizi di lavanderia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
14	Servizi di smaltimento rifiuti sanitari	40.000
15	Vigilanza armata	40.000
16	Facility management immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
17	Pulizia immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
18	Guardiania	40.000
19	Manutenzione immobili e impianti	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali